



CONTRATTO PER LA FORNITURA DI FARMACI

SO.RE.SA S.P.A.

~

ViiV HEALTHCARE S.R.L.

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI FARMACI

L'anno **duemiladieci**, il giorno **dodici** del mese di **Ottobre** presso la sede della So.Re.Sa. S.p.A. in Napoli, Centro Direzionale, Isola C/1 – Torre Saverio da una parte

So.Re.Sa. S.p.A., con sede legale in Napoli, centro direzionale Isola C/1 Torre Saverio, partita IVA 04786681215, in persona del Direttore Generale, Prof. Francesco Tancredi, nato a Salerno il 03.10.1936 e dotato dei poteri di rappresentanza in virtù di atto del Consiglio di Amministrazione del 30.06.2010 e del 21.07.2010

e dall'altra

ViiV Healthcare S.r.L. unipersonale, in seguito denominata "impresa", con sede legale in Verona, Via A: Fleming n. 2, C.F/P.IVA 03878140239, rappresentata ai fini del presente atto dal dott. Marcello Gabini nato a L'Aquila il 25.10.1959 giusta procura speciale per Notar dott. Claudio Berli di Legnano del 10.09.2010, Rep. 25.924, Racc. 15.556.

PREMESSO

- che con determina dirigenziale n. 74 del 01.10.2010 la So.Re.Sa. Spa ha preso atto della cessione di ramo d'azienda dalla GlaxoSmithKline Spa in favore della ViiV Healthcare S.r.L. unipersonale dei prodotti di seguito indicati;
- che il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio presentato dalle Ditte riporta il "nulla osta ai fini della legge 31 maggio 1965 n. 575";

Tanto premesso le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1)

Oggetto del contratto

So.Re.Sa. affida all'Impresa, che accetta senza riserva alcuna, la fornitura in somministrazione dei farmaci sotto indicati

Lotto	Descrizione fabbisogno	Fabbisogno presunto annuale	Prezzo aggiud.	Importo aggiudicato annuale	AIC	Cauzione %
1454	Fosamprenavir 50mg/60ml os sosp	10	€ 76,95000	€ 769,50	036475022	10,00
1458	Zidovudina 300 mg cpr	45.820	€ 1,87575	€ 85.946,87	026697108	10,00
1459	Zidovudina 250 mg cps	2.090	€ 1,82000	€ 3.803,80	026697110	10,00
1460	Zidovudina 200 mg 20 ml fiale EV	1.190	€ 7,14766	€ 8.505,72	026697072	10,00

1461	Zidovudina 100 mg cps	900	€ 0,71744	€ 645,70	026697122	10,00
1462	Zidovudina 200 ml sciroppo	509	€ 16,56486	€ 8.431,51	026697058	10,00
1477	Lamivudina 300 mg cpr riv	118.750	€ 3,49399	€ 414.911,31	031984038	10,00
1478	Lamivudina 150 mg cpr riv	43.450	€ 1,74700	€ 75.907,15	031984026	10,00
1480	Abacavir 300 mg cpr	38.600	€ 3,40266	€ 131.342,68	034499018	10,00
1481	Abacavir 240 ml 20 mg/ml gtt os	10	€ 54,44000	€ 544,40	034499020	10,00
1497	Lamivudina/zidovudina 300 mg + 150 mg cpr riv	318.300	€ 4,76433	€ 1.516.486,24	034092015	10,00
1498	Abacavir/lamivudina 600 mg + 300 mg cpr riv	59.540	€ 12,06630	€ 718.427,50	036644019	10,00
1500	Abacavir/lamivudina/zidovudina 300 mg + 150 mg + 300 mg cpr riv	72.100	€ 7,58583	€ 546.938,34	034947022	10,00
285	Fosamprenavir 700mg cpr. riv.	144.200	€ 4,79233	€ 691.053,99	036475010	10,00

Articolo 2)

Capitolato speciale e norme regolatrici dell'appalto

La fornitura viene affidata ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti dai seguenti documenti, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:

1. il Capitolato Speciale, comprensivo di elenco prodotti descrittivo, che si allega a questo atto sotto la lettera "A" in copia;

Articolo 3)

Durata ed ammontare della fornitura

La durata della fornitura è di 24 mesi.

L'importo contrattuale ammonta a **Euro 8.407.429,13** oltre Iva, così distinto per singolo lotto:

Lotto	Descrizione fabbisogno	Fabbisogno presunto biennale	Prezzo aggiud.	Importo aggiudicato biennale	AIC	Cauzione calcolata sulla durata della fornitura
1454	Fosamprenavir 50mg/60ml os sosp	20	€ 76,95000	€ 1.539,00	036475022	€ 153,90
1458	Zidovudina 300 mg cpr	91.640	€ 1,87575	€ 171.893,73	026697108	€ 17.189,37
1459	Zidovudina 250 mg cps	4.180	€ 1,82000	€ 7.607,60	026697110	€ 760,67
1460	Zidovudina 200 mg 20 ml fiale EV	2.380	€ 7,14766	€ 17.011,43	026697072	€ 1.701,14
1461	Zidovudina 100 mg cps	1.800	€ 0,71744	€ 1.291,39	026697122	€ 129,14

1462	Zidovudina 200 ml sciroppo	1.018	€ 16,56486	€ 16.863,03	026697058	€ 1.686,30
1477	Lamivudina 300 mg cpr riv	237.500	€ 3,49399	€ 829.822,63	031984038	€ 82.982,26
1478	Lamivudina 150 mg cpr riv	86.900	€ 1,74700	€ 151.814,30	031984026	€ 15.181,43
1480	Abacavir 300 mg cpr	77.200	€ 3,40266	€ 262.685,35	034499018	€ 26.268,54
1481	Abacavir 240 ml 20 mg/ml gtt os	20	€ 54,44000	€ 1.088,80	034499020	€ 108,88
1497	Lamivudina/zidovudi na 300 mg + 150 mg cpr riv	636.600	€ 4,76433	€ 3.032.972,48	034092015	€ 303.297,25
1498	Abacavir/lamivudina 600 mg + 300 mg cpr riv	119.080	€ 12,06630	€ 1.436.855,00	036644019	€ 143.685,50
1500	Abacavir/lamivudina/ zidovudina 300 mg + 150 mg + 300 mg cpr riv	144.200	€ 7,58583	€ 1.093.876,69	034947022	€ 109.387,67
285	Fosamprenavir 700mg cpr. riv.	288.400	€ 4,79233	€ 1.382.107,97	036475010	€ 138.210,80

Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell'art.82 D.Lgs 163/2006.

Come previsto dall'art.3 del Capitolato speciale, i quantitativi ordinati potranno essere soggetti a variabilità rispetto ai quantitativi stimati.

Articolo 4)

Pagamenti

Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalle vigenti norme e, comunque, entro 90 gg. decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte di So.Re.Sa. Spa. La fattura dovrà essere intestata a So.Re.Sa. Spa e dovrà riportare il riferimento dell'ordine (numero ordine, data, azienda richiedente, punto ordinante, magazzino e luogo di consegna).

Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte di So.re.Sa. spa.

In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere nota di accredito per detti importi.

I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c bancario:

Codice IBAN:

In caso di variazione a quanto sopra convenuto l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione So.Re.Sa. non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.

Articolo 5)
Consegna del contratto

I termini di esecuzione del contratto decorrono dalla data di sottoscrizione del presente atto da parte del Direttore Generale di Soresa e del Legale rappresentante o procuratore speciale dell'Impresa.

Articolo 6)
Penali

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati all'art.8 del capitolato speciale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sarà applicata una penale pari all'1% dell'ammontare dell'ordine. La penale, nella stessa misura di cui al comma precedente trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dell'esecuzione contrattuale.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale, il direttore dell'esecuzione può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto di appalto.

L'Impresa è altresì soggetta all'applicazione di penalità quando si rende colpevole di deficienza nella qualità dei beni forniti, delle prestazioni o dei materiali impiegati.

Dopo tre successive contestazioni scritte per consegne o prestazioni qualitativamente e/o quantitativamente non rispondenti alle ordinazioni, So.Re.Sa. avrà la facoltà di risolvere il contratto provvedendo ad affidare la fornitura al secondo in graduatoria, fino alla scadenza del termine di appalto, con obbligo dell'impresa di risarcire i danni economici e di sottostare altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata che si devolgerà a beneficio dell'Azienda. E' sempre comunque fatto salva per So.Re.Sa. la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e dalle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

I rimborsi per danni e le penali inflitte, saranno trattenute sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'impresa dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile "delle risoluzioni del contratto".

Articolo 7)
Certificato di buona esecuzione

Il certificato di buona esecuzione deve essere emesso entro 60 giorni dalla richiesta in corso di esecuzione contrattuale, al fine di attestare la effettiva regolare esecuzione della fornitura. Il rilascio di tale certificato ha esclusivamente carattere provvisorio e rimangono salvi tutti i diritti di avanzare pretese qualora per qualunque motivo la esecuzione contrattuale mostrasse inadempienze o difetti.

Articolo 8)
Risoluzione dell'appalto

In presenza di comportamenti dell'Impresa che concretino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto, il responsabile del contratto ne propone la risoluzione.

So.Re.Sa ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
- perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti, previsti dalla normativa vigente, per l'esecuzione di un contratto con una Pubblica Amministrazione;
- in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali.

Articolo 9)
Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa ha prestato apposita cauzione definitiva fino a concorrenza della somma di **Euro 840.742,94 (Euro ottocentoquarantamilasettecentoquarantadue/94 centesimi)**

So.Re.Sa.:

- a) ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa;
- b) ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;
- c) può richiedere all'Impresa la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno, in tutto od in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che So.Re.Sa. abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La cauzione definitiva si svincola con le modalità di cui all'art. 113 d.Lgs 163/06.

Articolo 10)
Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa istanza dell'Impresa ed autorizzazione di So.Re.Sa., e nel rispetto dell'Art.118 D.Lgs 163/06 le prestazioni che l'Impresa ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella

misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità concordate.
So.Re.Sa. non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Articolo 11) **Responsabili del contratto**

So.Re.Sa. nomina Direttore dell'esecuzione del contratto l' Avv. Gianmarco Massa con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

L'impresa s'impegna ad indicare, all'atto della consegna del contratto, un responsabile dell'esecuzione contrattuale per i rapporti organizzativi ed operativi con il Direttore dell'esecuzione di cui sopra.

L'impresa dichiara altresì che il proprio numero di fax e l'indirizzo mail al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:

FAX: 045/921.2600 – 800/018683 – 800/016064

L'impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.

Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di "ok" ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'impresa.

Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere invece inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

Articolo 12) **Deroga all'eccezione di inadempimento**

Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

Articolo 13) **Obblighi a carico dell'Impresa derivanti dal Protocollo di legalità e dalle previsioni di cui all'art. 3, L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

In ottemperanza a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008 e dall'art. 3, L. n. 136/2010, l'Impresa

a. ha l'obbligo di comunicare alla Soresa i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;

b. deve osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del responsabile della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

L'impresa assume, altresì, l'obbligo di:

- a) accendere, dopo la stipula del contratto e presso un intermediario bancario, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "Protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli". L'Impresa dovrà servirsi unicamente di tale conto c.d. dedicato per effettuare, mediante bonifico bancario, tutti gli incassi ed i pagamenti relativi al contratto. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato di cui al primo capoverso per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'appalto;
- b) riportare nel bonifico bancario, in relazione a ciascuna transazione, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante;
- c) comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- d) incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'oggetto del contratto, delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito;
- e) di avvalersi per la movimentazione finanziaria (in entrata e in uscita), connessa all'accensione del conto c.d. dedicato, degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991;

Art. 14)

Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal precedente art. 14 e dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3

Articolo 15)

Dichiarazioni rese dall'Impresa in ottemperanza al Protocollo di legalità

Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l'Impresa accetta espressamente le seguenti clausole espressamente contemplate dal Protocollo menzionato:

- 1) L'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
- 2) L'Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
- 3) L'Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
- 4) L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del d.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
- 5) L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
- 6) L'Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
- 7) L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nonché l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991.
- 8) L'Impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede l'obbligo di effettuare gli incassi ed i pagamenti relativi al presente contratto, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario.

Articolo 16)
Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'appalto sono devolute al Giudice Ordinario.
Foro esclusivo è quello di Napoli.

Articolo 17)
Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto sono a carico dell'Impresa.

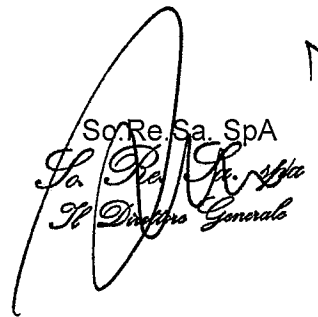
Articolo 18)
Rinvio alla legislazione vigente

Per quanto non previsto nel presente contratto, nel disciplinare e nel capitolato speciale di gara, si rinvia alla legislazione vigente in materia,

Firma per accettazione



So.Re.Sa. SpA
La Re.Sa. SpA
Il Direttore Generale



Sono specificamente ed espressamente approvati per iscritto gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ai sensi dell'art. 1341 II° comma cc.

Per espressa approvazione ViiV Healthcare Srl unipersonale



